

# REGOLAMENTO IDRICO

## INDICE

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>PARTE GENERALE .....</b>	<b>4</b>
TITOLO I - COMPITI E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	4
<i>Art.1 - Attribuzioni del gestore .....</i>	<i>4</i>
<i>Art.2 - Oggetto del Regolamento .....</i>	<i>4</i>
<i>Art.3 - Scopo del Regolamento .....</i>	<i>5</i>
<i>Art.4 - Ambito di efficacia del Regolamento.....</i>	<i>5</i>
TITOLO II - ESAZIONE.....	5
<i>Art.5 - Rilevazione dei consumi.....</i>	<i>5</i>
<i>Art.6 - Fatturazione dei consumi .....</i>	<i>6</i>
<i>Art.7 - Condizioni tariffarie .....</i>	<i>6</i>
<i>Art.8 - Corrispettivo per i servizi di fornitura acqua potabile.....</i>	<i>6</i>
<i>Art.9 - Corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione .....</i>	<i>7</i>
<i>Art.10 - Altri corrispettivi ed indennità di mora.....</i>	<i>7</i>
<i>Art.11 - Consegna fattura .....</i>	<i>8</i>
<i>Art.12 - Pagamento fattura .....</i>	<i>8</i>
<i>Art.13 - Foro Competente - Elezione di Domicilio .....</i>	<i>8</i>
<i>Art.14 - Comunicazione e Garanzia all'Utente.....</i>	<i>9</i>
<i>Art.15 - Identificazione del personale.....</i>	<i>9</i>
<i>Art.16 - Comunicazione e Garanzia all'Utente.....</i>	<i>9</i>
<i>Art.17 - Dati personali (L.31.12.96, n. 675, art.10) .....</i>	<i>10</i>
<i>Art.18 - Cessazione effetti norme e discipline precedenti eventuali contrarie. 10</i>	
<b>PARTE I -LA SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA .....</b>	<b>11</b>
TITOLO I - USI DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE - .....	11
<i>Art 1 - Sistema di distribuzione dell'acqua .....</i>	<i>11</i>
<i>Art.2 - Utilizzazione e tipi di utenze .....</i>	<i>11</i>
<i>Art.3 -Tipi di fornitura .....</i>	<i>13</i>
<i>Art.4 - Richiesta di somministrazione e preventivo .....</i>	<i>14</i>
<i>Art.5 - Concessioni provvisorie .....</i>	<i>15</i>
<i>Art.6 Opera di presa.....</i>	<i>15</i>
<i>Art.7 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione di presa.....</i>	<i>17</i>

<i>Art.8 - Nulla osta del proprietario di terreni o strade private attraversate dall'opera di presa .....</i>	<i>17</i>
<i>Art.9 - Impianto interno.....</i>	<i>17</i>
<i>Art.10 - Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua o riduzione di pressione .....</i>	<i>19</i>
<i>Art.11 - Posa in opera dei contatori .....</i>	<i>19</i>
<b>TITOLO II - MISURAZIONE DELL'ACQUA .....</b>	<b>20</b>
<i>Art.12 - Uso e misurazione dell'acqua.....</i>	<i>20</i>
<i>Art.13 - Autodenuncia dei quantitativi prelevati da pozzo privato.....</i>	<i>20</i>
<i>Art.14 - Apparecchi di misura - Consumi - Utilizzazioni irregolari - Penali .....</i>	<i>21</i>
<i>Art.15 - Contatori generali e divisionali .....</i>	<i>22</i>
<i>Art.16 - Funzionalità dei contatori .....</i>	<i>22</i>
<b>TITOLO III - CONTRATTI E RISCOSSIONI .....</b>	<b>23</b>
<i>Art.17 - Durata e scadenza del contratto.....</i>	<i>23</i>
<i>Art.18 - Spese inerenti la somministrazione dell'acqua .....</i>	<i>23</i>
<i>Art.19 - Cambiamento di utente .....</i>	<i>23</i>
<i>Art.20 - Variazione d'uso .....</i>	<i>24</i>
<i>Art.21 - Divisione dell'immobile .....</i>	<i>24</i>
<i>Art.22 - Fallimento dell'utente .....</i>	<i>24</i>
<i>Art.23 - Contratti per erogazione a contatore .....</i>	<i>25</i>
<i>Art.24 - Nolo contatore.....</i>	<i>25</i>
<i>Art.25 - Impianti per uso pubblico .....</i>	<i>25</i>
<i>Art.26 - Sospensione della fornitura per motivi tecnici.....</i>	<i>26</i>
<i>Art.27 - Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza .....</i>	<i>27</i>

## **INTRODUZIONE**

Di seguito viene riportata la bozza di Regolamento del servizio idrico nell'Ambito Territoriale Ottimale n°5 Lazio Meridionale – Frosinone.

Questa ATI si impegna a sottoporre la bozza di Regolamento all'Autorità di Ambito per le dovute osservazioni, integrazioni e/o modificazioni.

Si fa presente che la bozza di documento allegata è stata redatta considerando:

1. l'esperienza di gestione del servizio idrico integrato dell'Associazione Temporanea di Imprese, con particolare riferimento ad ACEA;
2. gli elementi costitutivi acquisiti sull'argomento, direttamente presso i Comuni più popolosi ricadenti nell'A.T.O. n°5;
3. le normative vigenti in materia di servizi idrici e tutela delle acque.

Il Regolamento di somministrazione rimane comunque fondamentale per gestire dal punto di vista amministrativo e tecnico-operativo il rapporto tra l'Azienda e l'utente.

Una copia del Regolamento idrico ed una copia della Carta dei servizi dovranno essere consegnati agli utenti all'atto di stipula del contratto.

Sarà attivato un sito web, con accesso gratuito, dove potranno essere scaricati dall'utente, fra l'altro, sia il Regolamento Idrico che la carta dei servizi.

## **PARTE GENERALE**

### **TITOLO I - COMPITI E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

#### **Art.1 – Attribuzioni del gestore**

I Gestore provvede, alla gestione diretta, tecnica ed amministrativa, del Servizio Idrico Integrato (dalla produzione e distribuzione dell'acqua per usi multipli, al suo allontanamento, depurazione e scarico nei corpi ricettori), su tutto il territorio di competenza, attraverso lo svolgimento di specifiche attività di controllo, trattamento, tutela, progettazione e costruzione di nuovi impianti nel territorio di competenza.

Per la gestione dei servizi pubblici di cui al comma precedente, il Gestore adotta il presente Regolamento, con cui disciplina la somministrazione dell'acqua, nei limiti della disponibilità derivante dalla portata delle fonti di approvvigionamento e secondo quanto previsto nel Piano d'Ambito e sue successive modifiche ed integrazioni.

Secondo le disposizioni dell'art. 14 della Legge n. 36/94, il Gestore determina i criteri e le modalità di fatturazione e riscossione delle tariffe dovute per il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).

#### **Art.2 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra il Gestore e gli utenti per quanto riguarda il Servizio Idrico ed per oggetto:

- le indicazioni tecniche per la realizzazione e la gestione delle utenze
- la misurazione dell'acqua
- i contratti e riscossioni

Esso si sostituisce ai precedenti regolamenti locali relativi alla stessa materia che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

### **Art.3 - Scopo del Regolamento**

Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea su tutto l'Ambito Territoriale Ottimale .

### **Art.4 - Ambito di efficacia del Regolamento**

Il presente Regolamento sarà presentato all'Autorità di Ambito e sarà soggetto all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della relativa delibera.

Esso avrà validità in tutto il territorio di competenza e i comuni interessati saranno tenuti a prenderne atto e ad inserirlo come parte integrante del locale regolamento comunale di igiene, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni.

## **TITOLO II - ESAZIONE**

### **Art.5 - Rilevazione dei consumi**

La rilevazione dei consumi viene effettuata almeno due volte l'anno secondo un programma di lettura redatto dal Gestore con le seguenti modalità:

- lettura dei contatori eseguita, almeno due volte l'anno da incaricati del Gestore muniti di tesserino di riconoscimento, ai quali l'utente si impegna a permettere il libero accesso ai propri locali sia per dette operazioni sia per ispezioni agli impianti del Gestore;
- lettura a distanza dei contatori effettuata dal Gestore con opportuni mezzi tecnologici, ove prevista;
- comunicazione di autolettura da parte dell'utente o trasmissione per via telefonica o informatica (INTERNET);

Nei casi in cui non sia possibile la rilevazione diretta si procederà ad una stima dei consumi sulla base dei consumi abituali del singolo utente ricavati dall'analisi delle fatture precedenti.

#### **Art.6 - Fatturazione dei consumi**

Il Servizio Idrico viene fatturato dal Gestore in applicazione delle normative tariffarie e fiscali vigenti.

Il Gestore provvede alla fatturazione dei consumi con cadenza trimestrale, salvo diverse indicazioni per specifiche tipologie di utenza. In tal caso il Gestore, inoltre, comunica all'utente la periodicità di fatturazione a lui riferita.

In caso di inesattezze della fatturazione, l'utente può richiedere la rettifica della fattura.

Effettuate le necessarie verifiche, il Gestore provvede all'eventuale rettifica; le relative modalità sono indicate nella Carta del servizio idrico.

Nel caso di nuovi utenti i consumi stimati saranno inizialmente assimilati a quelli medi abituali per la stessa tipologia di utenza.

#### **Art.7 – Condizioni tariffarie**

Il prezzo di vendita finale del servizio idrico integrato è composto dai corrispettivi relativi alla fornitura di acqua potabile, determinati sulla base delle tariffe approvate dall' A.ATO, e da quello relativo al servizio di fognatura e depurazione.

#### **Art.8 – Corrispettivo per i servizi di fornitura acqua potabile**

I componenti del prezzo del servizio di fornitura acqua potabile sono: nolo contatore, minimo garantito quale quota fissa per disponibilità del servizio, tariffa ed imposta sul valore aggiunto.

Le tariffe di vendita costituiscono il corrispettivo delle prestazioni del Gestore, sono stabilite sulla base della normativa vigente, e sono quelle approvate dall'ATO n° 5.

Le tariffe sono differenziate secondo l'uso dell'acqua potabile e secondo gli scaglioni di consumo periodico.

L'IVA costituisce un'imposta diretta sui consumi e viene riscossa dal Gestore e versata all'Erario secondo le modalità previste dalla legge 633/73.

### **Art.9 – Corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione**

Nel caso in cui l'utenza sia allacciata alla pubblica fognatura il corrispettivo è costituito dal prezzo del servizio di fognatura e depurazione e della relativa imposta sul valore aggiunto, in base alla legislazione vigente.

La somma fatturata viene determinata applicando le tariffe della fognatura e della depurazione, stabilite nel quadro della vigente normativa, ed approvate dall'ATO n°5.

Per le utenze industriali la quota tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione è determinata e riscossa sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate, in conformità alla legislazione vigente in materia.

### **Art.10 – Altri corrispettivi ed indennità di mora**

Contestualmente ai consumi potranno venire inseriti direttamente in bolletta altri importi accessori, quali, esemplificativamente: corrispettivi di servizi forniti dall'azienda, rimborsi spese o arrotondamenti degli importi fatturati quota fondo di garanzia, interessi di mora.

Gli interessi moratori, nel caso di ritardo pagamento e ferma restando la facoltà di sospendere la fornitura, verranno fatturati con la prima bolletta emessa successivamente al pagamento della bolletta morosa.

### **Art.11 - Consegna fattura**

La fattura è consegnata a cura del Gestore all'indirizzo di fornitura del servizio idrico ovvero ad altro recapito, se espressamente indicato dall'utente.

L'utente comunica al Gestore le variazioni di recapito od altre circostanze che possano rendere inefficace l'invio di fatture, avvisi od ogni eventuale comunicazione da parte del Gestore. L'utente comunica altresì eventuali casi di mancato recapito di fatture per periodi prolungati.

### **Art.12 - Pagamento fattura**

Le somme dovute per il Servizio Idrico e tutte le altre somme dovute al Gestore e riportate nella fattura, devono essere pagate entro i termini e con le modalità nella stessa indicati.

Decorso il termine di scadenza, il Gestore applicherà un' indennità di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti, per i giorni trascorsi dalla data di scadenza alla data di pagamento.

L'indennità calcolata nei modi sopra indicati verrà, di norma, addebitata sulla fattura emessa successivamente al pagamento.

Durante lo stato di morosità, il Gestore si riserva comunque la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere il contratto dandone congruo preavviso, salva ogni altra azione per il recupero del proprio credito e delle eventuali ulteriori somme allo stesso dovute, compresi gli interessi di mora.

Il ripristino della fornitura sospesa per morosità e in ogni caso subordinato al versamento di quanto dovuto al Gestore; le spese di riallaccio predeterminate verranno addebitate sulla fattura emessa successivamente alla data di riallaccio.

### **Art.13 – Foro Competente – Elezione di Domicilio**

Ai fini della gestione del rapporto relativo al Servizio Idrico Integrato, si elegge domicilio nel luogo dove avviene l'erogazione del servizio stesso

salvo il caso in cui l'utente richieda espressamente il luogo, se diverso, della propria residenza nell'ambito del territorio nazionale.

#### **Art.14 – Comunicazione e Garanzia all'Utente**

Le comunicazioni del Gestore all'utente sono effettuate a mezzo avviso in fattura, posta ordinaria od altro mezzo scritto e si intendono efficaci se indirizzate all'ultimo recapito indicato dall'utente.

Le comunicazioni di carattere generale sono effettuate con i consueti mezzi di comunicazione di massa (giornali, mezzi radiotelevisivi, cartellonistica, sito web etc).

Nell'ambito delle iniziative tendenti a salvaguardare la qualità del servizio reso all'utenza, il Gestore assicura la massima pubblicità ed informazione circa le condizioni di svolgimento del servizio ed il rispetto della normativa e delle procedure da esso adottate.

In particolare, il Gestore è tenuto a promuovere iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua ed a garantire all'utente la più ampia e immediata informazione in ordine alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti ed alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

#### **Art.15 – Identificazione del personale**

I dipendenti e gli incaricati del Gestore sono muniti di tessera di riconoscimento che dovranno esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

#### **Art.16 – Comunicazione e Garanzia all'Utente**

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

L'utente ha diritto ad avere copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Il Gestore si riserva la facoltà di modificare, con provvedimento motivato e d'intesa con l'ATO, le disposizioni del presente regolamento.

Il Gestore provvederà a darne avviso all'utenza a mezzo stampa e con altri mezzi di informazione previsti e contemplati nella Carta dei Servizi.

Copia del regolamento sarà disponibile sul sito web del Gestore.

#### **Art.17 – Dati personali (L.31.12.96, n. 675, art.10)**

Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente e per la stessa stipulazione del rapporto di fornitura, nonché della sua gestione, la quale risulterebbe materialmente impossibile in carenza o parziale difetto delle informazioni richieste.

ACM S.p.A. si impegna, come da informativa consegnata all'atto della stipula del rapporto di fornitura, affinché i dati siano resi accessibili solo ai propri operatori nell'esercizio delle diverse attività aziendali, secondo modalità tali da impedire perdite, distruzioni, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti.

#### **Art.18 – Cessazione effetti norme e discipline precedenti eventuali contrarie.**

Con l'approvazione del presente regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline inerenti il servizio di distribuzione idrico e di fognatura.

## **PARTE I -LA SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA**

### **TITOLO I – USI DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE –**

#### **Art 1 – Sistema di distribuzione dell'acqua**

La fornitura dell'acqua viene effettuata di norma a deflusso libero secondo il fabbisogno dell'utente/cliente, con misurazione a contatore.

#### **Art.2 – Utilizzazione e tipi di utenze**

2.1)USI CONSENTITI: l'acqua potabile sarà utilizzata direttamente dall'utente/cliente che si impegna a non usufruirne per usi diversi da quelli dichiarati nella richiesta di fornitura, né a manomettere sigilli, misuratori, impianti idrici. L'utente/cliente non può altresì cedere a terzi i diritti derivanti dall'instaurazione del rapporto di fornitura,né vendere a terzi l'acqua regolarmente somministrata, né eseguire abusivamente impianti, anche a carattere provvisorio, al fine di alimentare altri immobili non previamente autorizzati.

2.2) TIPI DI UTENZA: le utenze d'acqua potabile che il Gestore accorda, si classificano in base alle seguenti utilizzazioni:

- Uso domestico
- Uso produttivo
- Uso pubblico
- Uso zootecnico
- Uso cantiere
- Uso antincendio

USO DOMESTICO: trattasi di quelle utenze che vengono accordate per le abitazioni ad uso civile, per i negozi, gli alberghi, i magazzini, le officine, i

pubblici esercizi, ecc., ove l'acqua è esclusivamente destinata ad uso potabile ed igienico in relazione al fabbisogno dell'insediamento.

**USO PRODUTTIVO:** sono quelle utenze concesse alle attività produttive a carattere industriale, artigianale, commerciale, ecc., che utilizzano l'acqua per scopi diversi da quelli specificati al precedente comma.

**USO PUBBLICO:** trattasi delle utenze concesse ai Comuni associati e/o servizi erogati alle Amministrazioni provinciali, regionali o statali, ivi comprese relative alle c.d. "fontanine".

**USO ZOOTECNICO:** sono quelle utenze, accordate alle attività di allevamento.

**USO CANTIERE:** trattasi delle utenze concesse esclusivamente per la costruzione di immobili ovvero per il completamento di immobili al "grezzo" e comunque non provvisti del certificato di abitabilità/agibilità rilasciato dal Comune competente.

La richiesta di fornitura ad "uso cantiere" vale fino alla scadenza della concessione edilizia. La somministrazione verrà disattivata a partire da tale data, salva intervenuta proroga del provvedimento concessorio. La riattivazione verrà eseguita a seguito dell'esibizione da parte del richiedente, anche via fax, del certificato di abitabilità/agibilità.

In caso di avvenuta chiusura del misuratore all'utente/cliente saranno addebitate le spese di riapertura.

**USO ANTINCENDIO:** trattasi delle utenze concesse a favore degli Enti Pubblici o aziende private per i soli interventi di estrema necessità. Gli allacciamenti per impianti antincendio vengono eseguiti dal Gestore e non possono essere in alcun modo destinati ad utilizzo diversi da quello relativo alla spegnimento di incendi.

Le prese di allacciamento devono essere complete di contatore per la rilevazione dei consumi. Le valvole, o saracinesche, poste tra la tubazione di fornitura dell'acque e gli idranti (colonnine), dovranno essere mantenute permanentemente in posizione di apertura, eccezione fatta per le prese

sprovviste di misuratore che restano sigillate fino alla posa in opera del misuratore da parte del Gestore.

L'utilizzo, per qualsiasi occorrenza, del contatore antincendio, dovrà essere comunicato dall'utente/cliente al Gestore, entro le 24 ore successive onde permettere la conseguente rilevazione dei consumi.

Il Gestore non ha responsabilità alcuna in ordine alla pressione ed alla portata dell'acqua al momento dell'uso e conseguentemente all'efficacia del sistema antincendio, in particolare per prelievi superiori a quelli previsti.

ALTRI USI: usi diversi da quelli precedentemente indicati potranno essere consentiti dal Gestore in relazione a fabbricati muniti di concessione o autorizzazione edilizia (dalla quale si evinca che il progetto prevede anche i servizi igienici) ovvero, se trattasi di immobili sprovvisti di provvedimento concessorio, in caso di espressa autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.

Il Gestore potrà, a propria discrezione, chiedere inoltre all'utente/cliente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà l'uso dell'acqua potabile.

L'uso dell'acqua potabile per il consumo domestico è proprietario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non sia lesa la qualità dell'acqua per il consumo umano.

### **Art.3 –Tipi di fornitura**

La fornitura di acqua può essere unica o plurima in relazione alle unità immobiliare da servire.

1. fornitura unica: trattasi del caso in cui il rapporto di fornitura deve essere richiesto al proprietario dell'immobile cui la somministrazione afferisce, ovvero dall'utilizzatore effettivo del servizio.
2. fornitura plurima: quella destinata ai condomini per i quali l'amministratore risulta obbligatorio ai sensi di legge.

#### **Art.4 - Richiesta di somministrazione e preventivo**

Per ottenere la somministrazione di acqua l'interessato deve presentare al Gestore specifica richiesta, accompagnata dal titolo comprovante il diritto del richiedente sull'immobile e dalla documentazione richiesta dalle leggi urbanistiche vigenti pro tempore.

Il Gestore, accertata la possibilità della somministrazione, redigerà il preventivo dettagliato dei lavori per l'opera di presa, come successivamente definita, e segnalerà le condizioni tecniche di fornitura.

Il richiedente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà sottoscrivere, per accettazione, il preventivo di cui sopra e, contestualmente, versare una somma a titolo di anticipazione del costo dell'opera di presa, pari all'importo del preventivo.

Nel preventivo verrà indicata la quota piezometrica di esercizio (quota terreno + pressione minimo di esercizio) sulla base della quale gli utenti potranno dimensionare e realizzare gli impianti interni.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori l'utente richiedesse una qualsiasi modifica o variante delle opere previste dal preventivo, ovvero tale modifica o variante si rendesse necessaria il Gestore rimetterà all'utente medesimo una fattura con il dettaglio delle eventuali maggiori spese.

Eseguiti i lavori, il richiedente sarà invitato a sottoscrivere il formale contratto di utenza contestualmente al versamento di un deposito in contanti pari all'importo dei consumi impegnati per il periodo di un semestre.

Tale deposito, che viene versato a garanzia dei pagamenti, può essere variato nel caso di eventuali variazioni di tariffe superiori al 50% di quelle in base alle quali è costituito il deposito.

Alla scadenza del contratto detto deposito sarà restituito all'utente con la detrazione di quanto fosse da lui dovuto al Gestore per qualsiasi titolo attinente alla somministrazione.

## **Art.5 - Concessioni provvisorie**

A richiesta, il Gestore può concedere erogazioni provvisorie di acqua per la durata non inferiore ad un mese, non superiore a sei mesi e per la quantità di volta in volta concordata nel rispetto dei livelli minimi di servizio.

Sono considerate concessioni provvisorie quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelle per prelievi occasionali.

Il pagamento delle erogazioni verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto, in base alle tariffe in vigore ed alla quantità richiesta per tutto il periodo concesso.

L'eventuale maggior consumo sarà conteggiato e pagato tramite una successiva fattura di conguaglio.

Qualora il contratto abbia durata inferiore ad un trimestre le somme relative ai maggiori consumi saranno pagate alla scadenza.

Nessun rimborso sarà dovuto all'utente nel caso che egli consumi una quantità di acqua inferiore a quella richiesta costituendo questa il consumo minimo da lui impegnato.

Il contratto di somministrazione provvisoria non potrà essere rinnovato tacitamente.

Quindici giorni prima della scadenza, l'utente dovrà richiedere per iscritto la continuazione della somministrazione che, peraltro, non potrà superare la durata complessiva di un anno.

Per le somministrazioni provvisorie valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente Regolamento.

## **Art.6 Opera di presa**

Sotto la denominazione di "opera di presa" si intendono le opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino alla saracinesca installata immediatamente a valle dell'apparecchio di misura.

L'opera di presa viene eseguita dal Gestore nel luogo, con le modalità ed i criteri da esso ritenuti opportuni.

La spesa relativa è a carico dell'utente, che ne corrisponderà l'importo con le modalità indicate nell'art.1.

La manutenzione e riparazione della parte di opera di presa posta su proprietà privata sarà eseguita a cura del Gestore.

Sono eseguite a cura del Gestore ed a spese dell'utente le riparazioni sul gruppo contatore a valle del contatore stesso e sullo sportello della nicchia o sul bauletto porta contatore.

Il Gestore preavviserà l'utente della riparazione da eseguire, sempre che questa non rivesta carattere di urgenza nel qual caso si provvederà immediatamente, senza alcun preavviso .

Tutti gli eventuali lavori per modifiche o spostamenti delle opere di presa, quale che ne sia il titolo di proprietà, se richiesti dall'utente o da cause ad esso addebitabili, saranno eseguiti, a spese dell'utente, dal Gestore.

Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell'opera di presa saranno eseguite dal personale del Gestore o da ditte autorizzate.

È fatto tassativo divieto all'utente di fare eseguire in proprio riparazioni sulla parte dell'opera di presa.

Contravvenendo a tale disposizione, l'utente sarà soggetto al pagamento di una penale salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Il Gestore non è responsabile dei danni a terzi di qualsiasi specie ed entità che avessero a verificarsi a causa di quella parte dell'opera di presa insistente su aree private non gravate da uso pubblico.

### **Art.7 – Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione della derivazione di presa**

L’utente deve provvedere perché siano preservati da manomissione e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l’impianto e la derivazione nel tratto insistente su proprietà privata dell’utente ai sensi del precedente articolo.

L’utente è quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa a lui imputabili, ed è tenuto a rimborsare, in tal caso, le spese di riparazione.

L’utente deve attuare tutti i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli del gelo sul contatore e sulle derivazioni

### **Art.8 - Nulla osta del proprietario di terreni o strade private attraversate dall’opera di presa**

Qualora per soddisfare una richiesta di somministrazione di acqua il Gestore debba installare tutta o parte dell’opera di presa su terreni o strade di proprietà privata, l’utenza sarà concessa a condizione che il richiedente si faccia rilasciare dai proprietari, a sue spese e sotto la sua responsabilità, il necessario nullaosta a che siano costituite sui terreni o sulle strade di proprietà privata le servitù di acquedotto per la costruzione e gestione degli impianti.

Nel suddetto nullaosta dovrà essere stabilito che il proprietario del fondo o della strada concede gratuitamente al Gestore la facoltà di attraversare l’uno o l’altra, affinché possa provvedere all’esercizio degli impianti idrici ivi esistenti.

### **Art.9 - Impianto interno**

Per impianto interno si intendono tutte le opere di diramazione interna a valle della saracinesca dopo l’apparecchio di misura.

L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto interno, sono a cura e spese dell’utente.


L'impianto interno e gli apparecchi utilizzatori devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente pro tempore in materia di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano e devono essere adatti alla pressione di esercizio secondo le indicazioni del Gestore.

L'impianto interno dovrà essere eseguito in modo che non esista alcun collegamento con acque di altra provenienza. Inoltre, dovrà assicurare la funzionalità delle utilizzazioni tenuto conto delle condizioni tecniche di fornitura.


In ogni caso dovrà essere evitata qualsiasi possibilità di riflusso in rete di acque provenienti dagli impianti interni con disconnessioni idrauliche a pelo libero. L'introduzione di eventuali impianti di sollevamento o di disconnettori in pressione, eseguiti, come riportato negli schemi in figura seguente, a valle del contatore aziendale, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Gestore.

*SCHEMI DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CONSENTITI PER USO ACQUA POTABILE*

● SCHEMA 1



● SCHEMA 2



È vietato usufruire delle tubazioni dell'impianto come prese di terra per apparecchi od impianti elettrici di qualsiasi genere o stabilire qualsiasi collegamento con impianti elettrici che possano determinare rischi per terzi.

Il Gestore ha la facoltà di fare ispezionare e verificare, dal proprio personale munito di tessera di riconoscimento, l'impianto interno al solo fine di accertare che lo stesso non arrechi pregiudizio alle condizioni di funzionamento tecnico ed igienico degli impianti aziendali.

Se venisse accertato il pregiudizio, il Gestore inviterà l'utente ad eliminarne, nel corso di 15 giorni, la causa; trascorso tale periodo il Gestore sospenderà la somministrazione dell'acqua. Nei casi che riterrà di particolare gravità si procederà, al contrario, alla sospensione immediata.

Nel caso in cui l'utente impedisse o si opponesse ingiustificatamente alle verifiche di cui sopra, il Gestore potrà sospendere l'erogazione dell'acqua dandone notizia all'utente, fino a che le ispezioni non saranno state eseguite e ciò senza che gli utenti possano pretendere indennizzi di sorta.

Il Gestore è responsabile della qualità dell'acqua somministrata all'apparecchio di misura.

Da questo in poi la responsabilità per l'uso e la qualità dell'acqua ricade esclusivamente sull'utente.

#### **Art.10 - Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua o riduzione di pressione**

Il Gestore non risponde dei danni conseguenti l'interruzione del flusso dell'acqua o la diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata non direttamente imputabile a responsabilità del Gestore.

Il Gestore avvertirà, tranne nei casi di forza maggiore, preventivamente della interruzione. L'utente non potrà pretendere per l'interruzione del flusso, anche non preavvisata, alcun risarcimento di danni o rimborso spese.

#### **Art.11 - Posa in opera dei contatori**

Spetta al Gestore stabilire il luogo ove dovrà essere installato il contatore.

L'utente deve costruire il manufatto destinato a contenere il contatore in base alle disposizioni impartite dal Gestore che provvederà alla fornitura dello sportello metallico a spese dell'utente.

La manutenzione del manufatto, costruito a protezione del contatore, sarà a carico dell'utente.

Tutti gli apparecchi misuratori installati dal Gestore, verranno muniti dallo stesso di sigillo metallico e di punzonatura di controllo CEE. I gruppi di misura dovranno essere bollati dal Gestore per accertare eventuali manomissioni.

Il contatore, deve essere installato in modo che possa correttamente funzionare e possa essere facilmente accessibile per la lettura e la manutenzione. In genere deve essere alloggiato in apposito manufatto al limite della proprietà privata nella posizione più vicina all'opera di presa.

Il Gestore ha facoltà di imporre, a spese dell'utente, il cambiamento di posto del contatore qualora la primitiva installazione a causa di opere dell'utente, non permetta più la verifica o la lettura del contatore.

Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo per disposizione del Gestore e per mezzo del suo personale.

## **TITOLO II -MISURAZIONE DELL'ACQUA**

### **Art.12 - Uso e misurazione dell'acqua**

L'acqua viene di norma somministrata con il sistema di misura a contatore.

L'acqua somministrata per usi domestici non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati nel contratto, anche se i vari immobili appartengono allo stesso proprietario, o per usi diversi da quelli dichiarati.

Resta altresì vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa.

### **Art.13 – Autodenuncia dei quantitativi prelevati da pozzo privato.**

In attuazione delle norme vigenti l'Utente che si approvvigiona non solo dalla rete dell'acquedotto gestito dal Gestore, ma anche da pozzi privati, è tenuto a dichiarare i quantitativi di acqua prelevati dalle fonti diverse dal pubblico acquedotto.

A tale scopo il Gestore provvederà alla installazione di un contatore.

#### **Art.14 - Apparecchi di misura - Consumi - Utilizzazioni irregolari - Penali**

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Gestore in relazione alla natura della fornitura.

Tali apparecchi sono installati solo da parte del Gestore.

Il Gestore ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, previa informazione e rilevazione dei consumi; i cambi o spostamenti eseguiti su richiesta o per fatto dovuto all'utente sono eseguiti a spese dell'utente stesso.

Gli apparecchi sono di proprietà del Gestore, gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato.

Le quote mensili per utenza (nolo) e manutenzione degli apparecchi di misura sono fissate dalle tariffe approvate dagli organi competenti.

Nel caso che dal personale del Gestore venga constatata l'infrazione o l'alterazione dei sigilli apposti nell'apparecchio di misura a garanzia della registrazione dei consumi, sarà dovuta dall'utente una penale.

Nei casi in cui sia constatata l'alterazione dei sigilli, la manomissione o l'alterazione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua l'utente, oltre alla penale di cui sopra, sarà tenuto al pagamento dell'acqua prelevata oltre la dotazione contrattuale con le tariffe previste dalla normativa vigente ed a rimborsare al Gestore tutte le spese causate dal fatto abusivo.

La determinazione dei consumi presunti di cui al comma precedente verrà effettuata sulla base della portata massima erogabile a seguito della irregolarità di cui al comma stesso, per un periodo di mesi sei, salvo dimostrazione di erogazione diversa.

Nei casi in cui vi sia recidiva nell'abuso o rifiuto da parte dell'utente alla immediata eliminazione dell'abuso, ovvero quando vi siano inadempienze al pagamento dei consumi di cui al comma precedente, il Gestore ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua rispettivamente fino alla eliminazione dell'abuso o al pagamento delle somme di cui sopra.

La sospensione dell'erogazione dell'acqua potrà anche essere immediatamente effettuata nei casi di utilizzazione da parte dell'utente sia per fornitura a terzi, sia per immobili o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto.

Anche in tali casi la fornitura dell'acqua sarà ripristinata dopo l'eliminazione dell'abuso.

In ogni caso il ripristino del flusso dell'acqua sarà subordinato al pagamento della somma determinata dovuta per l'accesso del tecnico.

Le infrazioni commesse dall'utente sono contestate dal Gestore con regolare verbale.

Il Gestore, qualora l'utente non paghi quanto dovuto in conseguenza dell'infrazione o sia recidivo nel commettere infrazioni, ha facoltà di sospendere la somministrazione dell'acqua e di risolvere il contratto, salva e impregiudicata l'azione penale.

#### **Art.15 - Contatori generali e divisionali**

Il Gestore di norma procederà all'installazione dei contatori del diametro idoneo per una giusta misurazione dell'acqua, tenuto conto anche delle esigenze dell'utenza.

Il consumo dell'acqua è rilevato dal contatore installato dal Gestore che non terrà in alcun conto eventuali contatori divisionali installati da terzi.

#### **Art.16 - Funzionalità dei contatori**

L'utente può richiedere al Gestore una verifica della funzionalità del contatore installato.

Accertata la fondatezza del reclamo dell'utente, la spesa della verifica e delle riparazioni occorrenti sarà a carico del Gestore.

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata su richiesta dell'utente o su iniziativa del Gestore, il contatore risulti difettoso, si procede al conguaglio dei consumi per il periodo che va dall'ultima lettura eseguita fino alla riparazione del contatore. La valutazione del consumo di acqua viene effettuata in base ai consumi abituali dell'utente, tenendo comunque conto di ogni eventuale ulteriore elemento utile ed idoneo.

### **TITOLO III - CONTRATTI E RISCOSSIONI**

#### **Art.17 - Durata e scadenza del contratto**

L'utente può dare disdetta in ogni momento del contratto con specifica comunicazione con almeno trenta giorni di anticipo.

Nel corso del rapporto contrattuale la tariffa di Piano potrà subire variazioni, purché autorizzata dalla competente A.A.T.O., e l'utente sarà tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi della fornitura relativa al Servizio Idrico.

In caso di cessazione dell'utenza il Gestore si riserva il diritto di ritirare gli apparecchi di sua proprietà e di distaccare le opere di presa.

#### **Art.18 - Spese inerenti la somministrazione dell'acqua**

Le spese per l'eventuale registrazione del contratto, quelle per imposte, tasse, contributi o canoni erariali, comunali, provinciali o regionali, e quelle comunque attinenti alla somministrazione dell'acqua, sono a carico degli utenti.

#### **Art.19 - Cambiamento di utente**

L'utente che intenda cessare di utilizzare i locali alimentati dalla fornitura idrica deve darne formale comunicazione al Gestore .

In caso contrario l'utente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi di acqua effettuati dai suoi successori e dei canoni relativi, nonché di qualunque danno che potrebbe essere arrecato ai misuratori ed agli impianti del Gestore.

L'utente che abbia un debito verso il Gestore non potrà ottenere, nemmeno per interposta persona, la riattivazione della fornitura o altra fornitura da parte del Gestore.

#### **Art.20 - Variazione d'uso**

L'utente potrà utilizzare l'acqua solo per l'uso dichiarato nel contratto, in caso contrario verranno applicate penali.

#### **Art.21 - Divisione dell'immobile**

In caso di divisione fra più proprietari di un terreno o di un'area fabbricabile già fornita di acqua, è considerato titolare della somministrazione, con i diritti e gli obblighi che ne conseguono, il proprietario di quella parte del terreno o dell'area fabbricabile in cui trovasi installato l'apparecchio di misura.

I proprietari delle altre parti del terreno o dell'area fabbricabile che desiderino la somministrazione dell'acqua, dovranno farne domanda al Gestore e sottoscrivere il regolare contratto di somministrazione quali nuovi utenti.

Nel caso di somministrazione a stabili con più appartamenti, l'opera di presa si intende di proprietà comune.

#### **Art.22 - Fallimento dell'utente**

In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di 8 giorni potrà subentrare nel contratto di somministrazione, assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.

Il curatore che subentri dovrà previamente pagare integralmente al Gestore quanto dovuto dal fallito.

### **Art.23 - Contratti per erogazione a contatore**

Nei contratti a contatore deve essere garantito il pagamento di un quantitativo d'acqua annuale da determinarsi all'atto della stipula del contratto, che secondo quanto riportato nel Disciplinare Tecnico delle Provincia di Frosinone sarà posta pari a 108 mc.

L'utente è tenuto a pagare, alle tariffe vigenti, detto quantitativo anche se il consumo nel corso del trimestre risultasse ad esso inferiore.

### **Art.24 - Nolo contatore**

Il Gestore provvede alla installazione e manutenzione dei contatori che sono concessi esclusivamente a nolo e per i quali l'utente deve corrispondere i canoni.

Il cambio per usura tecnica del contatore viene fatto a cura e spese del Gestore.

Le riparazioni dei guasti dovuti ad incuria o manomissione dell'utente sono eseguiti, a spese dell'utente, a cura del Gestore.

Qualsiasi operazione sull'apparecchio di misura è vietata all'utente.

In caso di trasgressione sarà dovuto il risarcimento dei danni ed il pagamento di una penale.

### **Art.25 – Impianti per uso pubblico**

Sono considerati per usi pubblici:

- a)** le fontanine pubbliche;
- b)** le bocche di innaffiamento di strade, di giardini pubblici e degli impianti sportivi pubblici;
- c)** gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;

**d)** le bocche antincendio installate sul suolo pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese dei Comuni interessati e comunque secondo le condizioni eventualmente stabilite con i medesimi.

Per gli usi di cui alla lett. a), b) e c) l'acqua misurata con contatore o, limitatamente al caso c), con lenti idrometriche; per gli usi di cui alla lettera d) l'erogazione è a deflusso libero, senza misurazione.

E' fatto divieto di prevalere acqua: dalle fontanine pubbliche per gli usi diversi da quelli domestici; dalle bocche di innaffiamento di strade ,giardini pubblici, degli impianti sportivi e di lavaggio delle fognature se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate; dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a),b),c).

#### **Art.26 – Sospensione della fornitura per motivi tecnici**

Il Gestore potrà sospendere o limitare la somministrazione dell'acqua potabile non solo per cause di forza maggiore (tra cui sono compresi gli scioperi e gli eventi naturali), ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete acquedottistica e/o fognaria: tali interruzioni saranno limitate al tempo strettamente indispensabile.

Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura verranno resi noti dal Gestore attraverso gli strumenti e con le modalità previste dalla vigente Carta dei Servizi. Tali modalità potranno essere derogate per gli interventi previsti che non consentono la comunicazione in tempo utile.

Le sospensioni parziali o totali nella somministrazione dovute a causa di forza maggiore o ad interventi di manutenzione programmata non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura.

### **Art.27 – Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza**

E' prevista la sospensione della fornitura nel caso in cui l'impianto interno dell'utente/cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e possa costituire pericolo reale ed immediato per la sicurezza della distribuzione in rete dell'acqua potabile.